N. 7 del 28-03-2022 registro delibere

COPIA

C O M U N E DI R O T Z O

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

O G G E T T O

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA COMPONENTE TARI (TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI) . APPROVAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE ANNO 2022.

L' anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **marzo** in Rotzo presso la sede comunale, su invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Spagnolo Lucio	Presente
Zancanaro Caterina	Presente
Sartori Massimiliano	Presente
Capriz Federica	Presente
Pretto Massimiliano	Presente
Costa Ugo	Presente
Slaviero Massimo	Presente
Marangoni Sergio	Presente
Sartori Arianna	Presente
Cunico Luciano	Presente
Slaviero Maria Loretta	Presente

Assume la presidenza Lucio Spagnolo
Assiste il Vicesegretario Federica Sartori
Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare in merito al sopraindicato oggetto.

Il Sindaco illustra la proposta di delibera, precisando che per l'anno 2022 vengono mantenute le stesse tariffe applicate nell'anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la propria deliberazione n. 26 del 30.07.2021 con la quale sono state confermate le tariffe tari per l'anno 2021;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

PRESO ATTO che la rata per il versamento della TARI, viene fissata al 31 ottobre 2022;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 percento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b,2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

RICHIAMATO il Decreto-legge 158/2019, art. 58, che dispone per i professionisti iscritti ad un albo, il trasferimento dalla categoria 11 uffici, studi, agenzie alla categoria 12 banche ed istituti di credito, e che la tassa rifiuti sia adeguata in base alla nuova riclassificazione;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono gli stessi applicati per la determinazione delle tariffe TARI 2020, indicati negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

RISCONTRATO che sul sito istituzionale di ARERA in data 5 novembre 2021 è stata pubblicata la determinazione 4 novembre 2021 n. 2/2021: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

VISTO il decreto-legge del 30.12.2021, convertito con modificazioni, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2022/2024 è stato ulteriormente differito al 31.05.2022;

CONSIDERATO che il decreto-legge del 30.12.2021, convertito con modificazioni, ha previsto una deroga all'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, per cui a decorrere dal 2022 gli enti possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022 evidenziando altresì che non è ancora pervenuto dal gestore il PEF per il 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RITENUTO opportuno per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per il 2022 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2021, con riserva di approvare con successivo atto il PEF 2022, in quanto la situazione emergenziale e la necessità di prevedere riduzioni legate al COVID-19 aumenta la difficoltà di determinare il PEF applicando le disposizioni dettate da ARERA;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sono le stesse tariffe applicate per l'anno 2021, riportate nell'allegato del presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico tenuto anche conto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 luglio 2021;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

UDITI i seguenti interventi succedutisi nel corso del dibattito consiliare:
Slaviero M.L. prende atto che l'aumento delle tariffe è derivato dal cambiamento dei cassonetti di raccolta. Non si dice favorevole alla nuova modalità, dato che vari cittadini si lamentano per la difficoltà nel conferimento dei rifiuti a causa della conformazione dei nuovi cassonetti. Auspica, pertanto, che non siano fatte altre scelte analoghe dall'Amministrazione.
Il Sindaco replica affermando che la nuova metodologia di raccolta è risultata indispensabile e non più procrastinabile, vista l'inciviltà di chi conferiva rifiuti in maniera indifferenziata.
Cunico esprime condivisione per quanto asserito dal Sindaco, non capendo però perché siano state realizzate delle barriere così costose che rendono difficoltose, tra l'altro, le manovre dei camion raccoglitori.
Replica il vicesindaco Caterina Zancanaro, illustrando le ragioni alla base delle scelte suddette, assunte anche a seguito di numerosi incontri con ETRA spa, gestore del servizio stesso.

Con voti favorevoli 8 e astenuti 3 (Slaviero M.L., Cunico L., Sartori A.) espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di confermare anche per l'anno 2022 le tariffe TARI già in vigore per l'anno 2021, come da allegati, con riserva di approvare con successivo atto il PEF 2022, in quanto la situazione emergenziale e la necessità di prevedere riduzioni legate al COVID-19 aumenta la difficoltà di determinare il PEF applicando le disposizioni dettate da ARERA;

3) di dare atto che oltre all'importo della TARI - Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l'aliquota deliberata dalla provincia;

4) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 sia effettuato in n. 01 (una) rata, avente la scadenza del 31/10/2022;

5) di stabilire che il versamento della rata per l'anno 2022 avvenga per mezzo di: versamento mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati dal Comune;

6) di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale, sezione "Amministrazione trasparente";

7) di dare atto che ai sensi dell'art 13, comma 13-.bis, del DL n. 201 del 2011 in base al quale le delibere approvate ed esecutive devono essere trasmesse al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui sarà esecutiva, esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine di cui all'art. 52, 2° comma,

del D.lgs. n. 446 del 1997; Le deliberazioni e i regolamenti trasmessi secondo le modalità indicate, purché approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento;

8) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e tenuto conto di quanto disposto anche dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

9) di dichiarare, con voti favorevoli 8 e astenuti 3 (Slaviero M.L., Cunico L., Sartori A.) espressi per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.

VISTO: **Parere Favorevole di regolarità tecnica.**

Data: 23-03-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Federica Sartori

VISTO: **Parere Favorevole di regolarità contabile.**

Data: 23-03-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Federica Sartori

Il Sindaco pro-tempore
F.to Lucio Spagnolo

Il Vicesegretario
F.to Federica Sartori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio Comunale.

Rotzo, 05-04-2022

Il Vicesegretario
F.to Federica Sartori

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Rotzo, 05-04-2022

Il Vicesegretario
Federica Sartori

Il Vicesegretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 05-04-2022

Rotzo, _____

Il Vicesegretario
F.to Federica Sartori

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-03-2022

- □ perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Rotzo, _____

Il Vicesegretario
F.to Federica Sartori

	COMUNE DI ROTZO - SCOSTAMENTO TARI 2020 - TARI 2021								
	Cod. Categ.	Tot. ut.	Tot. Mq.	Quota Fissa 2020	Quota Fissa 2021	VAR Tariffa Fissa	Quota Var 2020	Quota Var 2021	VAR Tariffa Variabile
RESIDENTI	DOM RES-1C	417	46.728,00	€ 0,5810	€ 0,6000	3,28%	€ 18,7438	€ 23,4912	25,33%
	DOM RES-2C	484	63.951,00	€ 0,6779	€ 0,7000	3,27%	€ 33,7388	€ 42,2835	25,33%
	DOM RES-3C	349	49.849,00	€ 0,7470	€ 0,7715	3,28%	€ 38,4248	€ 48,1564	25,33%
	DOM RES-4C	288	42.579,00	€ 0,8024	€ 0,8286	3,27%	€ 48,7338	€ 61,0767	25,33%
	DOM RES-5C	55	9.246,00	€ 0,8577	€ 0,8858	3,27%	€ 54,3570	€ 68,1242	25,33%
	DOM RES-6C	20	3.326,00	€ 0,8992	€ 0,9286	3,27%	€ 63,7289	€ 79,8698	25,33%
		1.613	215.679,00						

	Descr. Categ.	Superficie	TOT 2020	TOT 2021	VARIAZIONE 2020-2021	DIFF %
Esempio 1 Superficie 50mq	1 Componente	50	€ 47,79	€ 53,49	€ 5,70	11,92%
	2 Componenti	50	€ 67,63	€ 77,29	€ 9,65	14,27%
	3 Componenti	50	€ 75,77	€ 86,73	€ 10,95	14,46%
	4 Componenti	50	€ 88,85	€ 102,51	€ 13,65	15,37%
	5 Componenti	50	€ 97,24	€ 112,41	€ 15,17	15,60%
	6 Componenti	50	€ 108,69	€ 126,30	€ 17,61	16,20%
Esempio 2 Superficie 70mq	1 Componente	70	€ 59,41	€ 65,49	€ 6,08	10,23%
	2 Componenti	70	€ 81,19	€ 91,29	€ 10,09	12,43%
	3 Componenti	70	€ 90,71	€ 102,16	€ 11,44	12,62%
	4 Componenti	70	€ 104,90	€ 119,08	€ 14,18	13,52%
	5 Componenti	70	€ 114,40	€ 130,13	€ 15,73	13,75%
	6 Componenti	70	€ 126,67	€ 144,87	€ 18,20	14,37%
Esempio 3 Superficie 90mq	1 Componente	90	€ 71,03	€ 77,49	€ 6,46	9,09%
	2 Componenti	90	€ 94,75	€ 105,29	€ 10,54	11,12%
	3 Componenti	90	€ 105,65	€ 117,59	€ 11,93	11,29%
	4 Componenti	90	€ 120,95	€ 135,65	€ 14,70	12,16%
	5 Componenti	90	€ 131,55	€ 147,84	€ 16,29	12,39%
	6 Componenti	90	€ 144,66	€ 163,45	€ 18,79	12,99%
Esempio 4 Superficie 100mq	1 Componente	100	€ 76,84	€ 83,49	€ 6,65	8,65%
	2 Componenti	100	€ 101,53	€ 112,29	€ 10,76	10,60%
	3 Componenti	100	€ 113,12	€ 125,30	€ 12,18	10,77%
	4 Componenti	100	€ 128,97	€ 143,94	€ 14,96	11,60%
	5 Componenti	100	€ 140,13	€ 156,70	€ 16,57	11,83%
	6 Componenti	100	€ 153,65	€ 172,73	€ 19,08	12,42%
Esempio 5 Superficie 120mq	1 Componente	120	€ 88,46	€ 95,49	€ 7,03	7,95%
	2 Componenti	120	€ 115,09	€ 126,29	€ 11,20	9,73%
	3 Componenti	120	€ 128,06	€ 140,73	€ 12,67	9,89%
	4 Componenti	120	€ 145,02	€ 160,51	€ 15,49	10,68%
	5 Componenti	120	€ 157,28	€ 174,42	€ 17,13	10,89%
	6 Componenti	120	€ 171,63	€ 191,30	€ 19,67	11,46%
Esempio 6 Superficie 150mq	1 Componente	150	€ 105,89	€ 113,50	€ 7,60	7,18%
	2 Componenti	150	€ 135,42	€ 147,29	€ 11,87	8,76%
	3 Componenti	150	€ 150,47	€ 163,88	€ 13,40	8,91%
	4 Componenti	150	€ 169,09	€ 185,37	€ 16,27	9,62%
	5 Componenti	150	€ 183,01	€ 200,99	€ 17,98	9,82%
	6 Componenti	150	€ 198,61	€ 219,16	€ 20,55	10,35%
Esempio 7 Superficie 200mq	1 Componente	200	€ 134,94	€ 143,50	€ 8,55	6,34%
	2 Componenti	200	€ 169,32	€ 182,29	€ 12,97	7,66%
	3 Componenti	200	€ 187,82	€ 202,45	€ 14,63	7,79%
	4 Componenti	200	€ 209,21	€ 226,80	€ 17,59	8,41%
	5 Componenti	200	€ 225,90	€ 245,28	€ 19,38	8,58%
	6 Componenti	200	€ 243,57	€ 265,59	€ 22,02	9,04%

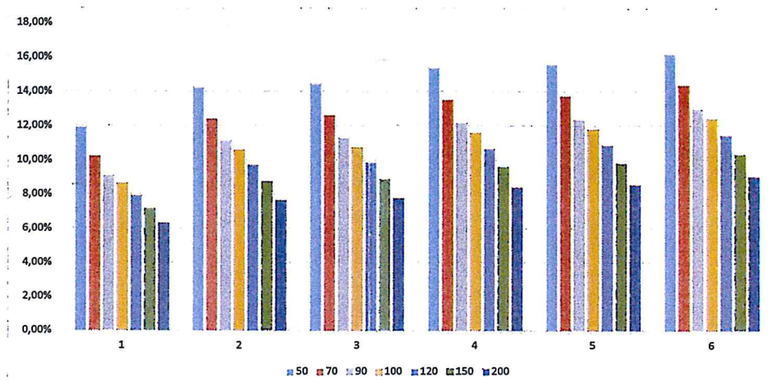

CATEGORIA	DESCRIZIONE	N° UTENZE	SUP QUOTA FISSA	SUP QUOTA VAR	QUOTA FISSA 2020	QUOTA VAR 2020	TOT 2020	QUOTA FISSA 2021	QUOTA VAR 2021	TOT 2021	DIFF 2020-2021
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0	1.794	1.794	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,1460	€ 0,1111	€ 0,2571	
2	Campeggi, distributori carburanti	0	0	0	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,3057	€ 0,2355	€ 0,5412	
3	Stabilimenti balneari	0	0	0	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,1734	€ 0,1329	€ 0,3063	
4	Esposizioni, autosaloni	0	438	438	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,1369	€ 0,1068	€ 0,2437	
5	Alberghi con ristorante	0	0	0	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,4882	€ 0,3757	€ 0,8639	
6	Alberghi senza ristorante	0	1.380	1.380	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,3650	€ 0,2799	€ 0,6449	
7	Case di cura e riposo	0	0	0	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,4334	€ 0,3342	€ 0,7676	
8	Uffici e aenzie	3	1.726	1.589	€ 0,5527	€ 0,2817	€ 0,8344	€ 0,5155	€ 0,3975	€ 0,9130	9,42%
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0	306	306	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,2509	€ 0,1923	€ 0,4433	
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0	816	816	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,3969	€ 0,3039	€ 0,7008	
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	668	668	€ 0,7435	€ 0,3771	€ 1,1206	€ 0,6935	€ 0,5321	€ 1,2256	9,37%
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	5	1.483	709	€ 0,5087	€ 0,2574	€ 0,7661	€ 0,4745	€ 0,3633	€ 0,8378	9,36%
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1	456	196	€ 0,5674	€ 0,2871	€ 0,8545	€ 0,5292	€ 0,4052	€ 0,9344	9,35%
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0	47.251	19.426	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,1962	€ 0,1496	€ 0,3458	
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	6	8.103	2.912	€ 0,5331	€ 0,2702	€ 0,8033	€ 0,4973	€ 0,3812	€ 0,8785	9,37%
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2	674	674	€ 0,9440	€ 0,4794	€ 1,4234	€ 0,8805	€ 0,6766	€ 1,5571	9,39%
17	Bar, caffè, pasticceria	6	817	817	€ 0,9440	€ 0,4794	€ 1,4234	€ 0,8805	€ 0,6766	€ 1,5571	9,39%
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2	1.156	1.156	€ 0,8608	€ 0,4370	€ 1,2978	€ 0,8030	€ 0,6167	€ 1,4197	9,39%
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	406	406	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,7026	€ 0,5381	€ 1,2407	
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1	96	96	€ 0,8902	€ 0,4519	€ 1,3421	€ 0,8303	€ 0,6377	€ 1,4680	9,38%
21	Discoteche, night club	0	0	0	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,4745	€ 0,3659	€ 0,8403	
		27	67.570	33.383							